



Regione Lombardia

DECRETO N°

4121

Del

16/05/2014

Identificativo Atto n. 372

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO (AI SENSI DEL DPR 357/97 E S.M.I.).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati,

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA'

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 25bis della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n.VII/14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n.VIII/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e s.m.i.;

VISTA la d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008";

VISTA la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008";

VISTA la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lecco trasmessa con nota prot. T1.2014.0004430 del 29 gennaio 2014;

VISTA la proposta di Piano Faunistico Venatorio, redatta dalla Provincia di Lecco nel mese di gennaio 2014.



Regione Lombardia

VISTO lo Studio di Incidenza, redatto dalla Provincia di Lecco nel mese di gennaio 2014.

CONSIDERATO che i Siti della Rete Natura 2000 potenzialmente interessati dal Piano sono i seguenti:

- IT2020002 Sasso Malascarpa;
- IT2020006 Lago di Pusiano;
- IT2020301 Triangolo Lariano;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030002 Grigna Meridionale;
- IT2030003 Monte Barro;
- IT2030004 Lago di Olginate;
- IT2030005 Palude di Brivio;
- IT2030006 Valle S. Croce e Valle del Curone;
- IT2030007 Lago di Sartirana;
- IT2030008 Il Toffo;
- IT2030301 Monte Barro;
- IT2030601 Grigne;
- IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna;
- IT2040026 Val Lesina;
- IT2040027 Valle del Bitto di Gerola;
- IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
- IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi;
- IT2060301 Monte Resegone;
- IT2060302 Costa del Pallio;
- IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche.



Regione Lombardia

PRESO ATTO che il Piano Faunistico Venatorio prevede tra i suoi obiettivi gestionali:

- la protezione assoluta delle specie attualmente a rischio, per le quali l'esercizio venatorio possa pregiudicare la sopravvivenza sul territorio provinciale;
- l'individuazione di un sistema di aree a divieto caccia (Oasi di protezione) sufficienti a garantire un adeguato grado di tutela delle specie cacciabili e di quelle che, benché non siano oggetto di prelievo, sono maggiormente disturbabili dall'attività venatoria;
- l'individuazione di porzioni di territorio dove sono collocati o collocabili gli appostamenti fissi di caccia e delle zone dove impedirne la realizzazione di nuovi;
- l'individuazione delle aree nelle quali consentire la creazione di campi di addestramento e allenamento dei cani, sia da ferma sia da seguita;
- la conservazione dell'avifauna stanziale tipica alpina, rappresentata da specie per le quali si impone il mantenimento di un'elevata percentuale di territorio idoneo precluso alla caccia, oltre alla pianificazione del prelievo quantitativamente collegato con il successo riproduttivo annuale;
- l'individuazione della Zona di Maggior Tutela (Zona A);
- l'individuazione di Zone a caccia speciale;
- il divieto di introduzione di specie non autoctone o sospette, quali la pernice rossa e la coturnice, salvo, per quest'ultima, che per le operazioni controllate di reintroduzione in siti idonei.

PRESO ATTO che la Provincia di Lecco ha identificato nella Zona Alpi:

- il Comprensorio Alpino di Caccia "Lario orientale", coincidente con l'intera area posta ad est del Lario;
- il Comprensorio Interprovinciale "Penisola Lariana", nella parte occidentale della Provincia.

Nella zona di pianura:

- l'Ambito Territoriale di Caccia, denominato "Meratese".

La Provincia ha operato una revisione dei confini della Zona di Maggior Tutela (Zona A), basandosi su modelli di distribuzione delle specie tipicamente alpine. Nel caso di presenza di Istituti di tutela localizzati al confine della Zona A, il Piano ha previsto la loro totale inclusione nella Zona di Maggior Tutela, ad eccezione di quelli ubicati per la maggior parte del loro territorio al di sotto dei 1.200 m, non



Regione Lombardia

vocati alla protezione della tipica fauna alpina.

La Provincia identifica unità di gestione faunistica, denominate Settori, all'interno dei Comprensori Alpini di Caccia. Nei Comprensori sono inoltre individuati Settori di caccia agli Ungulati.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che la suddivisione territoriale proposta abbia effetti positivi sulla gestione dell'attività venatoria, in ragione della sua minore frammentazione e di una migliore suddivisione del territorio dal punto di vista biologico.

Lo Studio di Incidenza rileva tuttavia che nella Zona Alpi, benché siano presenti regole più stringenti rispetto a quelle presenti in pianura, è possibile avere impatti negativi dell'attività venatoria legati a:

- assenza di un divieto che impedisca la caccia sulla neve di determinate specie;
- possibilità di contrattare annualmente la possibilità di esercitare il prelievo da appostamento temporaneo, pratica molto simile alla caccia da appostamento fisso, ma non soggetta alla stessa regolamentazione ed agli stessi controlli, pertanto maggiormente impattante;
- determinazione del numero di cacciatori ammissibili, non in base alla reale capienza del territorio, ma al numero storico degli esercitanti la caccia alle singole specializzazioni; inoltre il numero di cacciatori ammissibili o i criteri per il loro calcolo, sono determinati dai CAC e non sono direttamente fissati dal Piano Faunistico Venatorio;
- possibilità di esercitare la caccia alla avifauna migratoria senza l'uso del cane. Tale forma di caccia è quasi sempre esercitata all'aspetto, assomigliando molto alla caccia da appostamento temporaneo e avendo quindi lo stesso impatto, aggravato dal fatto che la caccia senza l'uso del cane risulta molto più elusiva e quindi meno controllabile di quella esercitata con il cane.

Lo Studio di Incidenza propone le seguenti azioni per minimizzare gli impatti sopra riportati:

- determinare direttamente nel Piano i seguenti divieti:
 - di caccia sulla neve, ad eccezione di gallo forcello, ungulati e, unicamente da appostamento fisso, a Cesena e Tordo Sassello;
 - di caccia da appostamento temporaneo;
 - di caccia in forma vagante all'avifauna migratoria senza l'uso del cane.
- determinare direttamente nel Piano la densità venatoria ammissibile in base alla disponibilità del territorio e alle specializzazioni.

Per quanto concerne la Zona di Maggiore Tutela (Zona A) lo Studio di Incidenza identifica le seguenti possibili incidenze:

- il calendario venatorio che riporta alcune regole che governano la Zona di Maggiore Tutela è



Regione Lombardia

approvato annualmente, le norme in esso contenute sono quindi oggetto di costante contrattazione annuale e possono quindi venire meno a secondo delle convenienze del momento, con conseguente riduzione del livello di protezione complessivo e di quello specifico per singole specie;

- la determinazione del numero di cacciatori ammissibili non viene effettuata in base alla reale capienza del territorio, ma al numero storico degli esercitanti la caccia alle singole specializzazioni; inoltre il numero di cacciatori ammissibili o i criteri per il loro calcolo, sono determinati dai CAC e non sono direttamente fissati dal Piano.

Lo Studio prevede pertanto che, in aggiunta alla determinazione della densità venatoria ammissibile in base alla disponibilità del territorio e alle specializzazioni, direttamente nel Piano siano definite anche le regole che governano la Zona A.

Per quanto concerne la Zona di Minor Tutela (Zona B) lo Studio di Incidenza identifica le seguenti possibili incidenze:

- maggiore pressione venatoria nei Siti della Rete Natura 2000 localizzati all'interno della Zona B a causa del numero maggiore di specializzazioni consentite dei valori elevati di giornate venatorie complessive consentite, di numero di cacciatori.

Lo Studio ritiene che i Siti di Rete Natura 2000 dovrebbero essere esclusi dalla Zona B ed inclusi nella Zona di Maggior Tutela, in modo da ridurre in essi la pressione venatoria e il disturbo causato dalla caccia.

Lo Studio giudica in modo positivo la presenza di Zone speciali di caccia, in quanto in esse vengono protette alcune specie in altre zone cacciabili e vengono restrizioni più stringenti che sul resto del territorio.

PRESO ATTO che il Piano Faunistico Venatorio non prevede l'istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, Aziende Faunistico Venatorie.

PRESO ATTO che la Provincia di Lecco ha scelto di individuare gli Istituti di Tutela considerando principalmente i seguenti aspetti:

- identificazione di numero ridotto di aree di dimensioni maggiori piuttosto che un numero elevato di aree di piccole dimensioni;
- scelta di alcune aree scarsamente popolate dalla fauna selvatica, ma altamente vocazionali per alcune specie che non riescono ad insediarsi con buone popolazioni per l'elevata pressione venatoria;



Regione Lombardia

- nessuna nuova area è stata identificata nelle zone umide in quanto in Provincia di Lecco queste sono già quasi completamente tutelate, poiché ricadenti in Riserve Naturali o incluse in Parchi Naturali già istituiti; le zone umide sono collocate lungo le rotte di migrazione segnalate da ISPRA;
- non è stato ritenuto opportuno individuare Istituti di tutela venatoria di protezione, quali Oasi di Protezione o Zone di Ripopolamento e Cattura nell'ambito di Istituti di tutela ambientale già esistenti, quali i Parchi Naturali, in quanto le finalità sono differenti, come pure differente è l'organismo di gestione. La Provincia sottolinea che qualora risultasse necessario procedere alla cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Naturali o nelle Riserve Naturali, tale attività verrà concordata con l'Ente gestore, come previsto da normativa;
- uniformità nella distribuzione delle Oasi di Protezione nei diversi Settori di caccia;
- mantenimento di un elevato grado di tutela delle popolazioni di tetraonidi alpini;
- istituzione di Oasi di Protezione a ridosso dei confini provinciali laddove nella provincia contigua fossero presenti aree di protezione.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza giudica favorevolmente la presenza di tutti gli Istituti di protezione in cui vige il divieto di caccia, nonché le modalità con cui sono stati identificati.

PRESO ATTO che il Piano individua Valichi montani ove inibire, selettivamente la caccia ai migratori e aree a caccia limitata (Zone a caccia speciale), il cui scopo è la tutela selettiva di singoli gruppi di specie o per escludere, ove necessario, tipologie di caccia ritenute di maggior disturbo.

I Valichi individuati dalla Provincia di Lecco sono quattro: Bocchetta di Prada, Passo del Cedrino, Forcella di Artavaggio e Valico della Passata. Non sono stati invece inclusi i valichi, identificati nel documento tecnico predisposto per la proposta di Piano Faunistico Regionale (2003), denominati Passo del Pertus e Roccoli dei Lorla. Il primo non ricade nella Zona di Maggior Tutela, dove i Valichi, come previsto dalla normativa, devono essere localizzati (l'area è tuttavia in parte tutelata dalla presenza di un'Oasi di Protezione). Il secondo non sembra invece, nonostante il nome storico, rivestire alcun ruolo significativo nel transito dell'avifauna migratoria. Il Valico della Passata è incluso nell'omonima Oasi di Protezione, mentre i restanti Valichi sono Zone a Caccia speciale in cui è consentito il prelievo della sola fauna stanziale.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza giudica favorevolmente la scelta di istituire, in corrispondenza dei Valichi montani non ricadenti in Oasi di Protezione, Zone a Caccia Speciale nella quale è vietato il prelievo di qualunque specie migratrice.



Regione Lombardia

Lo Studio sottolinea inoltre che a tutela delle rotte di migrazione sono state inoltre identificate cinque zone in cui è previsto il divieto di realizzazione di nuovi impianti fissi di caccia.

Lo Studio sottolinea comunque alcuni punti di attenzione:

- disturbo di specie protette di avifauna stanziale e in transito e rischio di confusione con specie il cui prelievo venatorio non sia consentito;
- mancanza di dati approfonditi relativi a consistenza e natura dei flussi migratori che attraversano i Valichi della Provincia di Lecco;
- ridotta estensione dell'Oasi di tutela posta presso il Passo del Pertus, che può non svolgere un sufficiente ruolo nella protezione delle rotte di migrazione che transitano da detto valico.

Lo Studio di Incidenza ritiene che, in aggiunta alle azioni già individuate nel Piano sia da prevedere una attenta verifica del livello di tutela garantita dall'Oasi di Protezione del Passo del Pertus nei confronti dei migratori che transitano da essa, al fine di eventualmente individuare un'altra forma di riduzione della pressione venatoria esercitata a carico delle specie migratrici.

PRESO ATTO che la Provincia di Lecco ha individuato le Zone di Addestramento Cani tenendo in considerazione, tra gli altri, i seguenti criteri:

- non istituire Zone di Addestramento Cani dove sia dimostrata la presenza di specie di particolare interesse venatorio o conservazionistico, con popolazioni in forte regresso o a rischio di estinzione;
- non istituire Zone di Addestramento Cani nella ZPS IT2030601 "Grigne";
- vietare nei SIC l'istituzione di nuove Zone Addestramento Cani in aree idonee alla presenza di Gallo cedrone o di Gallo forcello; non si preclude a priori la possibilità di istituire Zone Addestramento Cani in SIC non vocazionali ai galliformi alpini, fermo restando quanto previsto dal piano di gestione del sito, se approvato. L'istituzione di nuove Zone Addestramento Cani in vicinanza di SIC e ZPS dovrà comunque essere sottoposta a valutazione di incidenza;
- evitare l'istituzione di Zone Addestramento Cani di tipo C nei siti Natura 2000, poiché ciò comporta l'immissione continua di fauna e la possibilità di abbattimento anche durante il periodo nel quale la caccia è vietata;
- limitazione, nelle zone di particolare pregio naturalistico e faunistico e qualora sia necessario al fine di tutelare la riproduzione di alcune specie animali o per altre motivate esigenze, del periodo di addestramento a pochi mesi, quali ad esempio i mesi di fine inverno e primavera;
- nelle aree di presenza di Galliformi alpini l'addestramento è comunque sconsigliabile a



Regione Lombardia

partire dalla fine di novembre fino all'involto dei nidiacei;

- delimitazione delle zone istituite, qualora possibile, da confini naturali chiari e precisi, onde evitare problemi di sconfinamento dei cani al di fuori delle zone stesse.

La Provincia di Lecco ritiene opportuno individuare sia Zone di tipo permanente, cioè inserite nel Piano Faunistico Venatorio e da assegnare in gestione ai soggetti previsti dalla normativa vigente, sia le aree nelle quali consentire l'istituzione delle zone di addestramento richiesta da soggetti aventi titolo. Analogamente ritiene opportuno definire le aree, ed i tempi, nei quali effettuare l'addestramento dei cani di età inferiore ai 15 mesi.

Il Piano identifica quattro Zone Addestramento Cani, di cui tre di tipo B e una di tipo C. Nelle ZAC di tipo B è vietata l'immissione di fauna, ad eccezione, per tutte le ZAC, di fagiano e starna e di lepore comune nella ZAC03 Brivio. Nella ZAC di tipo C, denominata "Quagliodromo" è vietata l'immissione di fauna ad eccezione di fagiano, starna e quaglia (*Coturnix coturnix*). Per tutte le Zone di addestramento cani è previsto un apposito regolamento di gestione.

La Provincia indica che l'identificazione di Zone di Addestramento Cani di tipo A è ammissibile su tutto il territorio provinciale ad esclusione di: ZPS, Zone di Conservazione Speciale, nonché di SIC e altre aree, comprese le Oasi di Protezione, con presenza di tipica fauna alpina o interesse prioritario comunitario. Non potranno essere autorizzate Zone di Tipo A per l'addestramento, l'allenamento o le manifestazioni con impiego di cani da seguita all'interno delle Oasi di protezione nella Zona di Maggior Tutela o all'interno di aree con cospicua presenza di Ungulati. Le Zone di tipo A non potranno prevedere né l'immissione di fauna né lo sparo. La Provincia indica che nel caso di Zone di tipo A localizzate in vicinanza dei Siti della Rete Natura 2000 sarà opportuno verificare la necessità di effettuare la Valutazione d'Incidenza.

L'identificazione di Zone di Addestramento Cani di tipo B è ammissibile su tutto il territorio provinciale ad esclusione di: Aree naturali protette, Oasi di Protezione, ZPS, Zone di Conservazione Speciale, nonché di SIC e altre aree con presenza di tipica fauna alpina o interesse prioritario comunitario. Non potranno essere autorizzate Zone di Tipo B per l'addestramento, l'allenamento o le manifestazioni con impiego di cani da seguita all'interno di aree con cospicua presenza di Ungulati. Potranno essere autorizzati campi per i cani da traccia o lavoro. La Provincia ritiene che nel caso di Zone di tipo B localizzate in vicinanza dei Siti della Rete Natura 2000 sarà opportuno la necessità di effettuare la Valutazione d'Incidenza.

L'identificazione di Zone di Addestramento Cani di tipo C sono ammissibili su tutto il territorio provinciale ad eccezione di: tutte le Aree naturali protette, le aree in cui vige il divieto di caccia, ZPS, Zone di Conservazione Speciale, SIC e altre aree con presenza di tipica fauna alpina o di specie di interesse prioritario comunitario o di specie di interesse conservazionistico o venatorio. La Provincia ritiene che nel caso di Zone di tipo C localizzate in vicinanza dei Siti della Rete Natura 2000 sarà opportuno verificare la necessità di effettuare la Valutazione d'Incidenza.

PRESO ATTO dallo Studio di Incidenza che non sono previste nuove Zone per l'Addestramento Cani all'interno dei Siti della Rete Natura 2000. L'unica ZAC collocata all'interno di un Sito è la ZAC 02 –



Regione Lombardia

Pradei, localizzata nella ZPS “Grigne”, ma collocata in un’area ove non risultano presenti specie terricole particolarmente sensibili al disturbo. Lo Studio non rileva pertanto la necessità di fornire indicazioni gestionali per questa ZAC.

Lo Studio rileva che il divieto, previsto dalla DGR 9275 dell’8 aprile 2009, di addestramento cani nelle ZPS prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria risulta impreciso e passibile di fraintendimento. Viene pertanto proposto la sostituzione del concetto di addestramento con quello di addestramento ed allenamento e la dizione “chiusura della stagione venatoria,” con quello “chiusura del piano di prelievo dei Galliformi alpini”.

Lo Studio ritiene che i contenuti della proposta di Piano Faunistico Venatorio, relativi alle Zone di Addestramento Cani, siano sufficienti a garantire la conservazione della biodiversità all’interno di Rete Natura 2000.

PRESO ATTO che, relativamente alla presenza di Appostamenti fissi di caccia, la Provincia di Lecco intende procedere con la riduzione della pressione venatoria sull’avifauna migratrice nelle zone dove il flusso è concentrato e con una migliore redistribuzione sul territorio degli stessi. A tal fine prevede di:

- diminuire le densità nelle due aree (zona di Carenno e collina brianzola) in cui sono presenti più di otto appostamenti fissi per chilometro quadrato, non consentendo l’autorizzazione di nuovi appostamenti fissi e non autorizzando il trasferimento a nuovi titolari di quegli appostamenti che verranno dismessi dai titolari in essere e sono localizzati a distanza inferiore a 200 m da altro appostamento autorizzato;
- definire come numero massimo di appostamenti fissi presenti in un’area quello calcolato sulla base di una densità di 1,75 appostamenti/Kmq in Zona Alpi e di 2,5 appostamenti/Kmq nell’ATC Meratese; se il numero degli appostamenti esistenti è superiore a tale valore, verrà comunque data la possibilità di autorizzare ulteriori 2 nuovi appostamenti; non sarà invece consentita l’autorizzazione di nuovi appostamenti fissi nella Zona di maggior tutela e comunque al di sopra dei 1300 m di quota.

PRESO ATTO dallo Studio di incidenza che i circa 550 appostamenti fissi presenti in Provincia di Lecco sono localizzati sia nelle vicinanze dei Siti della Rete Natura 2000 sia al loro interno, in particolar modo nella ZPS Grigne.

Lo Studio evidenzia che relativamente agli appostamenti fissi per la caccia agli acquatici, nell’unico lago ove è possibile cacciare gli anatidi, il Lago di Annone, i censimenti degli uccelli acquatici svernanti mostrano una densità molto inferiore di quella registrata in tutti gli altri specchi d’acqua dell’area lariana ove la caccia è chiusa e dove le condizioni ambientali sono simili.

Lo Studio di Incidenza evidenzia peraltro le seguenti possibili incidenze:

- eccessiva concentrazione di piombo. Studi recenti hanno evidenziato che la quantità di



Regione Lombardia

piombo è significativamente elevata in molti suoli interessati dall'attività venatoria superando concentrazioni che potrebbero compromettere la qualità delle acque superficiali e del sottosuolo: al riguardo è stato dimostrato che una quota sostanziale di Pb migra nel sottosuolo;

- eccessivo disturbo a tutte le specie di uccelli;
- eccessivo prelievo delle specie in declino, in particolare i migratori abituali, quale ad esempio l'Allodola;
- rischio di confusione con specie il cui prelievo venatorio non è consentito;
- eccessiva concentrazione degli appostamenti lungo le rotte di migrazione, alcune delle quali coincidono con SIC o ZPS.

Per minimizzare tali incidenze, in aggiunta alla limitazione al numero di Appostamenti fissi già prevista dal Piano, lo Studio suggerisce le seguenti azioni:

- azzeramento progressivo degli Appostamenti fissi di caccia all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 vietando il trasferimento di titolarità;
- applicazione progressiva dello stesso divieto per gli appostamenti fissi collocati ad una distanza inferiore ai 200 m dai confini dei Siti della Rete Natura 2000;
- in fase di rinnovo dell'autorizzazione sottoporre a Valutazione d'Incidenza gli Appostamenti fissi localizzati entro i Siti della Rete Natura 2000 ed entro i 500 m dai confini.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza la localizzazione degli Istituti venatori in rapporto ai Siti della Rete Natura 2000, evidenziando i seguenti aspetti:

- SIC IT2030003 Monte Barro - è l'unico SIC nell'ATC "Meratese" a non essere completamente compreso in un Istituto di Tutela; nella porzione orientale è infatti consentita la caccia. Nel SIC non sono tuttavia presenti specie particolarmente sensibili al prelievo venatorio; non si rilevano pertanto incidenze negative sito-specifiche;
- SIC IT2030004 Lago di Olginate - l'intero Sito è compreso nel Parco Naturale dell'Adda Nord. Il SIC è circondato da estesi ambiti urbani e pertanto lungo i suoi confini non può essere esercitata la caccia; non si rilevano incidenze negative sito-specifiche;
- SIC IT2030005 Palude di Brivio - il Sito, benché interamente compreso in una Riserva Naturale in alcuni tratti era, nella precedente pianificazione, privo di una fascia di protezione esterna. Il Piano ha previsto la creazione di una fascia di 50 m chiusa alla caccia che isola completamente il SIC dal resto del territorio;



Regione Lombardia

- SIC IT2030006 Valle del Curone - il Sito è interamente compreso nel Parco Regionale Montevicchia e Valle del Curone all'interno del quale vige il divieto di caccia su tutta l'estensione del Parco Regionale. Rispetto all'intero Parco il SIC è molto più piccolo quindi è completamente isolato dalle aree di caccia. Non si rilevano pertanto incidenze negative sito-specifiche;
- SIC IT2030007 Lago di Sartirana – il Sito non ha una fascia di protezione, ma non ospita specie sensibili al disturbo indiretto; inoltre si colloca in una zona ove la caccia è fortemente limitata dalla presenza di strade e abitazioni. Non si rilevano pertanto incidenze negative sito-specifiche;
- SIC IT2020006 Lago di Pusiano – il Sito è interamente compreso nel Parco Naturale della Valle del Lambro ed è circondato in parte da una cintura urbanizzata ed in parte dall'estensione di un Istituto di protezione. Pertanto anche se sono presenti numerose specie sensibili alla caccia quali gli anatidi, non si rilevano incidenze negative sito-specifiche;
- SIC IT2020002 Sasso Malascarpa - è compreso per il 94% in un'Oasi di protezione. La restante parte, completamente inclusa nella Zona Alpi, non appare significativa sotto il profilo della conservazione mancando specie particolarmente sensibile al prelievo venatorio. Non si rilevano pertanto incidenze sito-specifiche;
- SIC IT2030001 Grigna Settentrionale e SIC IT2030002 Grigna Meridionale - l'insieme dei due SIC è parzialmente protetto dall'Oasi di protezione "Cima Palone", "Sasso Cavallo", "Buco di Grigna" e "Coltignone". L'Oasi "Buco di Grigna", rispetto la precedente pianificazione, è stata ridotta di circa 21 ha per permettere ai cacciatori di transitare lungo un sentiero che conduce agevolmente alle zone di caccia del gallo forcello e della coturnice. I due SIC sono interamente compresi nella Zona Faunistica delle Alpi e nella loro parte centrale si localizza un'ampia porzione di Zona di Maggior Tutela. All'interno della Zona A del massiccio delle Grigne è vietata la caccia alla lepre, quindi, oltre alla minor pressione venatoria ed al limitato calendario nel quale è consentito l'uso del cane, tipico della Zona A, l'assenza dei cani segugio assicura un'ulteriore grado di protezione. Inoltre, la porzione meridionale del SIC IT2030002 è inclusa nella Zona a Caccia Speciale 24 – Pradei. La pur limitata riduzione dell'Oasi di "Buco di Grigna" comporta un teorico prelievo di qualche soggetto di gallo forcello in più del passato, prelievo ritenuto tuttavia sopportabile dalla popolazione locale, e induce un maggior disturbo alla fauna locale anche se non si prevede una maggiore pressione dovuta a nuovi cacciatori dato che, al momento, l'accesso all'area è contingentato dal regolamento del CAC.
- ZPS IT2030301 Monte Barro – il Sito è quasi completamente compreso in un Istituto di Tutela, con una copertura del 97%. Anche se non si rilevano specie particolarmente sensibili



Regione Lombardia

al prelievo venatorio, sarebbe opportuno procedere ad una ulteriore verifica direttamente “sul campo”, al fine di accertare le reali differenze fra ZPS e ambiti a divieto caccia;

- ZPS IT2030008 Il Toffo - il Sito è interamente compreso nel Parco Naturale della Valle dell'Adda, tuttavia lungo il lato ovest il Sito confina con aree cacciabili. Non si possono quindi escludere a priori incidenze poiché, le specie di avifauna ospitate nella ZPS, specialmente le specie acquatiche, possono essere oggetto diretto del prelievo o possono essere soggette a disturbo durante le attività venatorie. L'area cacciabile, esterna alla ZPS, sul lato ovest appare piuttosto limitata e compressa dalla presenza di abitazioni e vie di comunicazione, tuttavia la superficie è sufficiente per garantire lo svolgimento della caccia. Lo Studio di incidenza suggerisce quindi di eseguire una verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati nell'area e della realtà “di campo” al fine di valutare l'eventuale necessità di istituire una fascia di rispetto della ZPS;
- ZPS IT2020301 Triangolo Lariano – il Sito è compreso per il 71% in due Oasi di protezione. I due Istituti racchiudono le porzioni naturalisticamente più rilevanti della ZPS. Inoltre sul lato sud-est della ZPS l'Oasi di Protezione del Monte Rai si estende per ulteriori 140 ha circa, comprendendo un'area interessante per la nidificazione dei residui nuclei di coturnice e per alcune specie di rapaci sia diurni sia notturni; l'Oasi del Monte Rai viene istituita ex novo con il Piano oggetto di valutazione; a meno di 900 m, sul lato nord orientale della ZPS, vi è un'altra Oasi di protezione, che ospita anch'essa residue nidificazioni di coturnice, rapaci diurni e dove negli ultimi anni si è spesso notata una copia di aquile sub adulte. Non si rilevano incidenze negative sito-specifiche;
- ZPS IT2030301 Monte Resegone – il Sito è interamente compreso all'interno di una Foresta Demaniale regionale, nella quale vige il divieto di caccia. Attorno vi è un'ampia porzione di Zona A e sul lato sud-occidentale vi sono due Oasi di protezione. Non si rilevano incidenze negative sito-specifiche;
- ZPS IT2030302 Costa del Pallio – il Sito è quasi interamente compreso (97%) all'interno di una Foresta Demaniale regionale, nella quale vige il divieto di caccia. Attorno vi è una porzione di 30 ha di Zona A. Anche se non si rilevano specie particolarmente sensibili al prelievo venatorio, lo Studio ritiene opportuno procedere ad un'ulteriore verifica direttamente “sul campo”, al fine di accertare le reali differenze fra ZPS e ambiti a divieto caccia;
- ZPS IT2030601 Grigne – il Sito è localizzato all'interno di Istituti di tutela per il 22% del suo territorio, comprendendo parzialmente l'Oasi di protezione “Cima Palone” e “Coltignone” e interamente le Oasi di protezione “Sasso Cavallo” e “Buco di Grigna”. Come già evidenziato, il Piano ha ridotto l'Oasi di “Buco di Grigna” di circa 21 ha per permettere ai



Regione Lombardia

cacciatori di transitare lungo un sentiero che conduce agevolmente alle zone di caccia del gallo forcello e della coturnice. La ZPS è interamente compresa nella Zona Faunistica delle Alpi e nella sua parte centrale ospita un'ampia porzione di Zona A, nella quale è vietata la caccia alla lepre, quindi, oltre alla minor pressione venatoria ed al limitato calendario nel quale è consentito l'uso del cane, tipico della Zona A, l'assenza dei cani segugio assicura un'ulteriore grado di protezione. Inoltre, la porzione meridionale della ZPS è inclusa nella Zona a Caccia Speciale 24 – Pradei. La pur limitata riduzione dell'Oasi di "Buco di Grigna" comporta un teorico prelievo di qualche soggetto di gallo forcello in più del passato, prelievo ritenuto tuttavia sopportabile dalla popolazione locale, e induce un maggior disturbo alla fauna locale anche se non si prevede una maggiore pressione dovuta a nuovi cacciatori dato che, al momento, l'accesso all'area è contingentato da regolamento del CAC. Il Piano ha ridotto inoltre l'Oasi di protezione "Monte Due Mani" che funge da ponte fra la ZPS IT2030601 "Grigne" ed il complesso IT2030301 Monte Resegone e IT2030302 Costa del Pallio. La porzione aperta al prelievo è, solo in parte, interessata dalla presenza di specie elencate nell'Allegato I della Direttiva "Habitat" ed oggetto anche di caccia. Questa porzione è tuttavia compresa nella Zona A, che ora circonda l'Oasi di protezione "Monte Due Mani" a partire dai 900 m di quota. La parte rimanente è comunque ricompresa nella Zona Alpi.

VERIFICATO che lo Studio di Incidenza, pur non specificando analisi specifiche rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio provinciale, nei suoi contenuti considera le necessità di tutela legate alle caratteristiche dei Siti extra-provinciali.

PRESO ATTO che la Provincia di Lecco intende, con il Piano Faunistico Venatorio, delineare strategie di gestione faunistica delle specie di interesse venatorio atte a raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- Ungulati - miglioramento delle strategie di censimento, della loro verifica e ripetibilità; miglioramento della percentuale di realizzazione del piano e della verifica degli animali abbattuti; miglioramento della struttura spaziale del prelievo;
- Lagomorfi - riduzione progressiva delle immissioni; miglioramento delle strategie di censimento; verifica degli animali abbattuti; attuazione mirata di interventi di miglioramento ambientale;
- Galliformi e beccaccia - verifica delle modalità e della pianificazione dei censimenti; introduzione della cartolina di abbattimento per la beccaccia; individuazione della zonizzazione idonea per l'omogeneizzazione della distribuzione degli abbattimenti; attuazione mirata degli interventi di miglioramento ambientale;
- Avifauna ripopolabile: identificazione dei punti di rilascio, in particolare in relazione ai Siti



Regione Lombardia

della Rete Natura 2000; individuazione di aree idonee dove effettuare la costituzione di nuclei autosufficienti di starna, il più possibile simili alla sottospecie autoctona; graduale riduzione delle immissioni di starna; identificazione di aree idonee dove implementare una gestione corretta del fagiano, attraverso censimenti e relativi piani di abbattimento;

- Avifauna migratrice: limitazione dell'immissione di quaglia giapponese, per evitare l'introggressione genetica nelle popolazioni di quaglia autoctona; limitazione dell'abbattimento giornaliero di allodola e quaglia; limitazione all'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi nelle aree ad alta densità, nelle ZPS e in prossimità dei valichi alpini; regolamentazione dell'attività di cattura e distribuzione dei presicci;
- Avifauna migratrice acquatica: divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia agli acquatici.

Il Piano per le specie di interesse gestionale prevede:

- cinghiale – il controllo dei popolamenti della specie è previsto su tutto il territorio provinciale, ad esclusione della Penisola Lariana dove è regolarmente cacciato in selezione. In questo Comprensorio l'obiettivo prioritario del controllo del Cinghiale è il contenimento dell'impatto che esso esercita sulle attività agricole, tenendo conto della diversa gestione attuata nella confinante Provincia di Como. Le eventuali immissioni clandestine devono essere controllate dal personale della Polizia provinciale, per evitarne l'incentivazione. Il piano di controllo della specie è stato autorizzato, in base alle prescrizioni ISPRA, con un piano triennale. Le azioni e le metodologie per gli anni successivi andranno previste sulla base dei risultati ottenuti con il piano attuale. L'eventuale autorizzazione di selecontrollori andrà prevista sulla base dei risultati del piano in corso;
- volpe - piani di controllo potranno essere effettuati nel caso di situazioni locali di evidente pregio naturalistico che possano giustificare uno sforzo supplementare di abbattimento. Dovrà essere comunque affiancato un sistema di monitoraggio dei risultati, atto a verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti (aumento delle specie preda, diminuzione dei danni segnalati, diminuzione della densità del predatore, ecc.). Inoltre dove sono segnalati casi eccessivi di predazione andrà effettuato un monitoraggio della situazione ambientale, intervenendo con miglioramenti ambientali atti ad aumentare la copertura arbustiva del territorio;
- corvidi - è in fase di attuazione un primo piano triennale di controllo, effettuato mediante abbattimento ai dormitori (solo il primo anno) e posizionamento di gabbie Larsen; piani di controllo potranno essere effettuati nel caso di situazioni locali di evidente situazione di squilibrio, che possano giustificare uno sforzo supplementare di cattura, al di fuori del periodo venatorio. Dovrà essere comunque affiancato un sistema di monitoraggio dei risultati, atto a verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti (aumento delle specie



Regione Lombardia

preda, diminuzione dei danni segnalati, diminuzione della densità del predatore, ecc.). Inoltre dove sono segnalati casi eccessivi di predazione andrà effettuato un monitoraggio della situazione ambientale, intervenendo con miglioramenti ambientali atti ad aumentare la copertura arbustiva del territorio;

- uccelli ittiofagi – la Provincia attua da diversi anni piani di controllo del Cormorano;
- scoiattolo grigio – la Provincia ha i seguenti obiettivi gestionali: monitoraggio delle presenze, analisi delle possibili linee di espansione e previsione della futura dinamica della popolazione, assistenza ai programmi regionali di eradicazione o di altri metodi di intervento atti a limitare la possibilità di espansione della popolazione e i possibili danni alle popolazioni di scoiattolo comune;
- nutria - la presenza è limitata a pochi esemplari, anche se è già stato rilevato qualche nucleo riproduttivo. Gli obiettivi gestionali si limitano a: monitoraggio delle presenze, posa, rifornimento e controllo delle gabbie-trappola nelle aree di presenza di nuclei riproduttivi, analisi dei costi/benefici delle azioni di controllo, in base ai danni segnalati e/o monitorati. È in fase di elaborazione un piano di controllo della specie, in collaborazione con il Parco Regionale Adda Nord, in accordo con le linee guida regionali sulla specie.

Il Piano indica che il muflone è presente nel Triangolo Lariano dal 1989, anno in cui è stato introdotto sulle pendici del Monte Moregallo. La caccia alla specie è stata aperta nel 1998. Il Piano stima la popolazione stabile o in leggera crescita; negli ultimi anni si è verificata peraltro un'espansione dell'areale verso le aree poste a quote inferiori. Negli ultimi anni non era stato concesso l'abbattimento dei maschi adulti, in quanto durante i censimenti risultavano in calo rispetto ai primi anni; recentemente i numeri censiti per questa classe, anche grazie alla sua esclusione dal piano di abbattimento, stanno aumentando.

Il Piano per le specie di interesse conservazionistico ha come obiettivo principale l'aumento delle conoscenze, sia relativamente alla distribuzione spaziale sia per quanto riguarda le variazioni temporali.

PRESO ATTO dallo Studio di Incidenza che per quanto riguarda la caccia agli ungulati le eventuali incidenze potrebbero manifestarsi a carico delle specie di uccelli necrofagi, come gipeto, avvoltoi e aquile (specie in allegato I alla Direttiva 2009/147/CE). La perdita di capi feriti a morte e non recuperati possono essere facilmente consumati da tali specie con conseguente possibile avvelenamento da piombo.

Lo Studio di Incidenza evidenzia che l'attuale "Regolamento per la caccia di selezione agli Ungulati", approvato con d.C.P. n. 13 del 06.04.2009 e modificato con d.C.C. n. 7 del 04.02.2013, prevede già alcune disposizioni atte a ridurre il rischio di perdite di animali feriti attraverso i seguenti obblighi:

- effettuazione di una prova pratica di tiro per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;



Regione Lombardia

- il cacciatore deve avere a disposizione, sul luogo di caccia, una strumentazione ottica con ingrandimenti non inferiori a 20;
- l'accompagnatore alla caccia di selezione e il cacciatore accompagnato devono rimanere sempre a contatto visivo in modo da poter godere della medesima visuale dell'animale da cacciare.

Lo Studio evidenzia tuttavia che il citato “Regolamento per la caccia di selezione agli Ungulati”, non risulta mai essere stato sottoposto a Valutazione d’Incidenza. Lo Studio rileva che benché si tratti di un regolamento e non già di un Piano/progetto, gli effetti diretti e indiretti della sua applicazione ricadono anche in habitat inclusi nella Rete Natura 2000 lecchese e su specie inserite negli elenchi della Direttiva Uccelli.

Lo Studio di Incidenza identifica le seguenti azioni da mettere in atto per diminuire le possibili incidenze:

- migliorare la preparazione al tiro dei cacciatori assicurandosi la loro reale capacità tecnica, disincentivando la pratica del tiro a distanze superiori ai 270 - 300 m e incentivando, contemporaneamente, l'impiego dei cani da traccia, appositamente selezionati per la ricerca dei capi feriti;
- sottoporre il “Regolamento per la caccia di selezione agli Ungulati” alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Incidenza;
- valutare la necessità di inserire il Regolamento nel Piano Faunistico Venatorio stesso;
- procedere alla verifica della reale efficacia delle limitazioni già in essere le quali, stante il perdurare della pratica di tiri superiori a 300 mt., potrebbero non essere sufficienti per ridurre il numero di ungulati feriti mortalmente e non recuperati.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza, per quanto riguarda la gestione del muflone, indica la necessità di esplicitare nel Piano che l’espansione della specie non deve essere consentita, mantenendo il divieto permanente di ulteriori immissioni all’interno dell’intero territorio provinciale (Azione f.2).

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia che il pericolo di nuove immissioni abusive di cinghiale è ancora attuale; nonostante ciò il Piano non prevede espressamente il divieto di caccia a tale specie, riducendo di fatto l’azione di scoraggiamento delle immissioni. Lo Studio indica pertanto la necessità di introdurre nel Piano il divieto di caccia permanente su tutto il territorio provinciale ad esclusione del CAC “Penisola Lariana” e di intensificare l’attività di controllo numerico della specie non solo nelle aree nelle quali sono più intensi i danni alle colture agricole, ma anche in funzione della conservazione della biodiversità, delle specie e degli habitat di interesse comunitario, in particolar modo all’interno di SIC e ZPS (Azioni g.3). Lo studio evidenzia la necessità di intervenire nelle aree interne e



Regione Lombardia

limitrofe alle ZPS Grigne, Monte Resegone e Triangolo Lariano, territori ove la specie è già presente.

PRESO ATTO dallo Studio di Incidenza che, sebbene la lepre bianca non sia attualmente cacciabile in Provincia di Lecco, la specie può subire incidenze negative dalle operazioni di immissione di lepre comune effettuate a quote elevate; tale azione ha infatti come conseguenza il possibile inquinamento genetico delle popolazioni di lepre bianca. Lo Studio evidenzia inoltre che il divieto di caccia alla lepre bianca non è definito nel Piano Faunistico Venatorio, ma viene determinato annualmente. Le azioni già individuate nel Piano prevedono limitazioni all'uso del segugio nelle aree di presenza di lepre bianca e il divieto di immissioni di lepre comune nella Zona A. Lo Studio, al fine di una maggiore tutela della specie, indica la necessità di inserire il divieto di caccia nel Piano stesso e non nelle disposizioni annuali.

PRESO INOLTRE ATTO che lo Studio di Incidenza indica la necessità di gestire la lepre comune vietando le immissioni all'interno di SIC e ZPS; le eventuali immissioni all'esterno dei Siti della Rete Natura 2000 dovranno venire effettuate a distanze tali da minimizzare la possibilità di spostamento degli individui liberati verso i Siti. Fanno eccezione i Siti per i quali l'Ente gestore stesso abbia previsto nel Piano di gestione la possibilità di rilascio o i Siti per i quali sia stato presentato apposito progetto che abbia conseguito Valutazione di Incidenza positiva. Lo Studio di Incidenza indica inoltre la necessità di individuare modalità di gestione della lepre comune all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 tali da consentire l'eliminazione delle immissioni.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza indica la necessità di esplicitare il divieto di prelievo di silvilago al fine di scoraggiare eventuali immissioni illegali della specie. Lo Studio di Incidenza rileva inoltre che sarebbe necessario valutare l'opportunità di procedere ad un piano di controllo numerico se non addirittura all'eradicazione della specie.

PRESO ATTO che, relativamente al contenimento numerico di volpe, lo Studio di Incidenza indica la necessità di effettuare la Valutazione d'Incidenza quando tali operazioni siano previste all'interno o nei pressi dei Siti della Rete Natura 2000. Lo Studio di Incidenza evidenzia peraltro la possibile funzione di controllo effettuato della volpe nei confronti della nutria, fattore da tenere in conto nelle valutazioni. Lo Studio di Incidenza ravvisa inoltre la necessità di introdurre nel PFV il divieto di utilizzare, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, il cane da tana per il controllo numerico di volpe, poiché nelle tane di volpe può riprodursi, talvolta in contemporanea, anche il tasso.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ravvisa la necessità di pianificare continue verifiche circa le dinamiche territoriali e demografiche di scoiattolo grigio. Le eventuali operazioni di controllo numerico della specie all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.



Regione Lombardia

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ravvisa la necessità di effettuare operazioni di controllo numerico di nutria all'interno del territorio provinciale; il programma di contenimento dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia che possibili incidenze negative sui galliformi alpini possono derivare da una scorretta gestione del prelievo venatorio determinata da censimenti eseguiti in modo non appropriato. Attualmente i censimenti della fauna omeoterma sono definiti nell'ambito di uno specifico regolamento, non sottoposto a Valutazione di Incidenza. Lo Studio rileva che il regolamento prevede la possibilità che i censimenti vengano effettuati dai soli cacciatori con conseguente possibilità di sovrastime finalizzate all'ottenimento di un maggior numero di capi cacciabili.

Lo Studio ritiene pertanto, necessario sottoporre il "Regolamento per l'esecuzione dei censimenti della fauna selvatica omeoterma" alla procedura di Valutazione d'Incidenza. Poiché il Regolamento è di fatto uno degli strumenti con cui viene data attuazione alle previsioni del Piano Faunistico Venatorio, è ritenuto opportuno valutare la possibilità di inserire il Regolamento nel Piano stesso quale parte integrante. Lo Studio indica la necessità di revisione del "Regolamento per l'esecuzione dei censimenti della fauna selvatica omeoterma" adeguandolo alla necessità di garantire l'assenza di incidenze negative rispetto alle specie oggetto di tutela nazionale ed internazionale, perlomeno per quanto riguarda i conteggi delle specie di interesse comunitario e i censimenti effettuati nei Siti di Rete Natura 2000 o ad una distanza tale da coinvolgere popolamenti con areali posti a cavallo fra aree esterne ed interne ai Siti stessi.

Lo Studio di Incidenza rileva che per diminuire le incidenze del prelievo venatorio sulle specie di galliformi alpini occorre prevedere le seguenti regole (Azioni b.3, d.2, e.2):

- divieto di caccia con i cani nelle aree di presenza dei galliformi alpini sia nel caso in cui non si debba procedere all'approvazione di un piano di prelievo sia alla sua chiusura;
- nel caso vi siano aree vocate per i galliformi alpini nelle quali si intende continuare la caccia all'avifauna dopo la chiusura del piano di prelievo di gallo forcello o coturnice, è opportuno stralciare tali aree dalla superficie utilizzata per la definizione delle consistenze post riproduttive;
- divieto di addestramento cani nelle aree con presenza dei galliformi alpini nel caso in cui non si debba procedere all'approvazione di un piano di prelievo sia alla sua chiusura o quando si sia accertato un ritardo significativo nello sviluppo della prole o in caso di condizioni meteorologiche particolari;
- previsione, almeno a titolo sperimentale, di una o più soglie temporali di completamento del piano;
- mantenimento dei controlli dei capi abbattuti e previsione di un rapporto soglia



Regione Lombardia

giovani/adulti e chiusura della caccia in caso non si raggiunga tale soglia entro un tempo stabilito;

- utilizzo, per la stima della consistenza post riproduttiva, della superficie idonea alla presenza dei Galliformi alpini comprendente esclusivamente le aree di presenza accertata e non l'intero territorio vocazionale, esplicitando questo criterio all'interno del Piano Faunistico Venatorio;
- divieto di immissione di esemplari appartenenti a tutte le specie di Galliformi, sia alpini che non, all'interno del territorio vocazionale per le specie alpine, quantomeno nella Zona di Maggior Tutela;
- divieto di immissione di esemplari appartenenti a tutte le specie di Galliformi, all'interno delle ZPS e dei SIC. Le restanti immissioni, effettuate a scopo venatorio, dovrebbero essere attuate tutte ad una distanza da ZPS e SIC tale da minimizzare la possibilità di spostamento dei capi dalle zone di liberazione fino ai siti di Rete Natura 2000; fanno eccezione i Siti in cui l'Ente Gestore ha previsto la possibilità di rilascio attraverso il proprio Piano di Gestione o a seguito di idoneo progetto corredato da Valutazione d'Incidenza;
- divieto generalizzato di immissione di specie diverse da starna e fagiano;
- realizzazione di monitoraggi sanitari per valutare l'eventuale presenza di parassiti tipici di specie non alpine come starna e fagiano;
- introduzione del divieto di caccia a starna e fagiano all'interno della Zona di Maggior Tutela.

Per quanto concerne la pernice bianca lo Studio di Incidenza rileva la necessità di introdurre il divieto di caccia nel Piano stesso.

PRESO ATTO che, relativamente all'avifauna ripopolabile (quaglia, fagiano, starna, germano reale), lo Studio di Incidenza rileva i seguenti possibili impatti:

- rischio di alterazione del rapporto predatori-prede dovuta all'aumento della disponibilità trofica a vantaggio soprattutto della volpe e della cornacchia grigia;
- rischio sanitario a carico delle specie autoctone;
- rischio di inquinamento genetico della popolazione selvatica migratrice e nidificante di quaglia in seguito ad immissione di individui di origine alloctona.

Al fine di minimizzare tali rischi, lo Studio di Incidenza propone il divieto di immissione di esemplari appartenenti a tutte le specie di Galliformi, all'interno delle ZPS e dei SIC. Le restanti immissioni, effettuate a scopo venatorio, dovrebbero essere attuate tutte ad una distanza da ZPS e SIC tale da



Regione Lombardia

minimizzare la possibilità di spostamento dei capi dalle zone di liberazione fino ai siti di Rete Natura 2000; fanno eccezione al divieto i Siti della Rete Natura 2000 in cui l'Ente Gestore ha previsto la possibilità di rilascio attraverso il proprio Piano di Gestione o a seguito di apposito progetto sottoposto a Valutazione d'Incidenza.

PRESO ATTO che, relativamente al controllo di cornacchia grigia e cormorano, lo Studio di Incidenza rileva i seguenti possibili impatti:

- disturbo nei confronti di altre specie selvatiche, a causa dell'attività di sparo e possibile confusione con le specie protette non target come Falconidi e altri Corvidi;
- inefficacia del controllo di cornacchia grigia legato al fatto che in natura è la specie stessa ad autoregolarsi attraverso azioni di cannibalismo da parte degli adulti sulla prole riducendo il successo riproduttivo complessivo; pertanto il controllo numerico della specie, se non attentamente calibrato e condotto, può portare ad effetti contrari a quelli desiderati;
- l'eliminazione di un numero di cormorani non stabilito con criteri rigorosamente scientifici può indurre una diminuzione della competizione interspecifica e quindi può inficiare l'obiettivo di ridurre la pressione sulle specie ittiche.

Lo Studio di Incidenza propone, in aggiunta a quanto già previsto dal Piano stesso, le seguenti azioni per minimizzare gli impatti sopra riportati:

- realizzazione di monitoraggi che dimostrino l'impatto della predazione svolta da cornacchia grigia e cormorano su specie di interesse conservazionistico, pesci compresi;
- il controllo numerico della cornacchia grigia e del cormorano potrà avvenire all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 solo qualora previsto dal Piano di Gestione del Sito o a seguito di progetti che abbiano conseguito la Valutazione di Incidenza positiva;
- nei Siti della Rete Natura 2000 o nelle loro vicinanze, si dovrà dare preferenza ai metodi di dissuasione; qualora fosse necessario eseguire il controllo numerico, per ridurre i danni all'agricoltura e ad altre specie animali, gli interventi di controllo dovranno prevedere unicamente l'uso di trappole;
- nel controllo del cormorano sono da evitare tutte le aree di svernamento di altre specie acquatiche per evitarne il disturbo e lo spostamento. La Valutazione di Incidenza sarà dovuta anche nel caso di operazioni di controllo da eseguirsi al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000, in aree che ospitano specie elencate nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.



Regione Lombardia

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come all'attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica possa essere legato il rischio di disturbo nei confronti di altre specie di fauna selvatica particolarmente protette e il possibile abbattimento involontario di specie particolarmente protette e/o prioritarie ai sensi della Direttiva 2009/147/CE.

Lo Studio propone pertanto di introdurre nel Piano Faunistico Venatorio il divieto cacciare la moretta (*Aythya fuligula*) e il combattente (*Philomachus pugnax*) su tutto il territorio provinciale.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza rileva che nel Piano non sono trattati i grandi carnivori (lupo, lince, orso) sebbene l'orso frequenti il territorio provinciale dal 2012. Al fine di armonizzare l'attività venatoria con la presenza dei grandi predatori, lo Studio propone di:

- iniziare a prevedere una accurata pianificazione sia dei tempi di svolgimento dell'attività venatoria sia della modalità con cui svolgere la consueta attività di caccia, specialmente in montagna;
- escludere da subito alcune forme di caccia come la braccata, compresa quella alla lepre;
- sospendere tutta l'attività di addestramento dei cani nei momenti di presenza dell'orso, soprattutto nel periodo pre e post letargo.

PRESO ATTO degli indirizzi forniti per la programmazione e la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale.

CONSIDERATO il parere favorevole di:

- Comunità Montana Valsassina - Valvarrone – Val d'Esino e Riviera (Prot. n. 761 del 4 febbraio 2014), Ente gestore del Sito IT2030001 Grigna Settentrionale;
- Parco Regionale Montevicchia e della Valle del Curone (Prot. n. 317 del 7 febbraio 2014), Ente gestore del Sito IT2030006 Valle S. Croce e Valle del Curone;
- Comune di Merate (Prot. n. 9508 del 24 marzo 2013), Ente gestore del Sito IT2030007 Lago di Sartirana.

CONSIDERATO il parere favorevole del Parco Regionale del Monte Barro (Prot. n. 263 del 19 febbraio 2014), Ente gestore dei Siti IT2030003 Monte Barro e IT2030301 Monte Barro. Il Parco pur ritenendo che la documentazione esaminata sia adeguata e sufficiente per la valutazione di incidenza rileva che lo Studio di Incidenza contiene alcuni riferimenti a documentazione superata e/o inesatta. L'Ente gestore vincola il proprio parere alle seguenti prescrizioni, riportate qui integralmente:



Regione Lombardia

- lo Studio di Incidenza va aggiornato con le informazioni del più recente Formulario Standard (ultimo aggiornamento di ottobre 2013), come disponibili sul sito del MATTM (ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2013/);
- il confine del Parco Naturale va corretto con l'utilizzo della cartografia di cui alla L.R. 29 novembre 2002, n. 28;
- nella tabella 6.2 il testo evidenziato in verde "incidenza diretta sugli Habitat" va sostituito con "Incidenza indiretta sugli habitat";
- in riferimento alla Tabella 4.1, si chiarisca il significato del testo "In giallo sono evidenziati gli Habitat che possono essere influenzati dalle azioni proposte dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale", dato che nessun habitat viene evidenziato in giallo nella summenzionata tabella; in questo parere si è ritenuto che il Piano non abbia influenze sugli habitat, nonostante ciò contraddica quanto riportato nella Tabella 6.2, dove si afferma che "il calpestio ha un'incidenza diretta negativa sugli habitat", incidenza meramente teorica e del tutto trascurabile nella situazione di cui trattasi;
- nello Studio si sottolinea in più punti (in particolare a pag. 69) gli effetti negativi dell'impiego dei pallini di piombo, tanto da affermare che il problema è diffuso "su tutto il suolo provinciale" e riguarda inoltre molte specie, non solo quelle legate alle zone umide; conseguentemente deve essere adottato un programma volto a limitare l'impiego dei pallini di piombo nei Siti Natura 2000;
- nella Relazione di Piano (pag. 354) si afferma che il Monte Barro mostra una buona idoneità per il capriolo, tanto che "rari soggetti di capriolo attualmente presenti, per immigrazione spontanea dalla Penisola Lariana, l'area del Parco potrebbe essere sede di rilascio di un nucleo di almeno 10 capi, in funzione di una colonizzazione verso sud di tutto il comprensorio di Colle Brianza"; condividendo pienamente tale azione, si chiede di aumentarne l'efficacia definendo misure atte a prevenire negativi effetti del prelievo venatorio sul capriolo sul Monte Barro.

CONSIDERATO il parere favorevole di ERSAF (Prot. n. ERSAF.2014.0005019 del 21 marzo 2014), Ente gestore dei Siti IT2020002 Sasso Malascarpa, IT2020301 Triangolo Lariano, IT2060301 Monte Resegone e IT2060302 Costa del Pallio, subordinando il parere favorevole all'attuazione delle seguenti modifiche, riportate qui integralmente:

- SIC "Sasso Malascarpa" – IT2020002 e ZPS "Triangolo Lariano – IT2020301

Si chiede di estendere la tutela dell'area compresa tra i due istituti di tutela del PFVP:

- Istituto 20 "Sasso Malascarpa" (interessa parte della Riserva Naturale e il SIC



Regione Lombardia

omonimi);

- Istituto 33 “Corno Brione” (interessa parte della ZPS “triangolo lariano”).

L'area in questione, il loc. “Bevesco – cascina rotta” di circa 35 ettari, è compresa nella ZPS “Triangolo Lariano” e funge da naturale connessione ecologica tra i due istituti di tutela sopra citati. La richiesta è inoltre rafforzata dal fatto che sul confine ovest con la provincia di Como (coincidente con il monte Rai) è in vigore un altro istituto di tutela legato alla presenza della foresta demaniale “Corni di Canzo”, gestita sempre da ERSAF.

- ZPS “Monte Resegone” – IT206030 e ZPS “Costa del Palio” – IT2060302

Si chiede di estendere l'area di tutela in loc. Pallio in comune di Morterone, connettendo i due istituti di tutela del PFVP:

- Istituto 17 “Costa del Palio”, quasi coincidente con la ZPS omonima;
- Istituto 18 “Monte Resegone” comprendente interamente la ZPS omonima.

- ZPS “Costa del Palio” – IT2060302

L'istituto di tutela 17 “Costa del Palio” non comprende un'area di circa 8 ettari della Foresta demaniale “Monte Resegone”, nonché ZPS, a sud della loc. Zuccaro. Conseguentemente deve essere rivista la confinazione della Zona a Caccia Speciale 23 “Morterone” riducendone la superficie.

- Foresta Regionale “Foppabona”

L'istituto di tutela 10 “Zucco di Cam” non comprende un'area di circa 3 ettari della Foresta demaniale “Foppabona”, nella zona più a sud dell'istituto, in corrispondenza della confluenza dei due torrenti. Conseguentemente deve essere rivista la confinazione della Zona a Caccia Speciale 15 “Daggio” riducendone la superficie.

- Appostamenti fissi

Si ribadisce la necessità di regolamentare la collocazione degli appostamenti fissi procedendo, così come già indicato nelle azioni di mitigazione dello studio d'incidenza (punto 7.2.1), alla progressiva eliminazione degli appostamenti collocati all'interno di SIC e ZPS fino ad una distanza esterna dai confini di 200 m. e procedere, in fase di rinnovo dell'autorizzazione, ad effettuare la valutazione d'incidenza di quelli posti entro i 500 m. dai loro confini.

CONSIDERATO il parere favorevole del Parco Regionale dell'Adda Nord (Prot. n. 1134 del 14 aprile 2014), Ente gestore dei Siti IT2030004 Lago di Olginate, IT2030005 Palude di Brivio e IT2030008 Il Toffo. L'Ente subordina il proprio parere al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- Correggere, nelle tavole relative agli Istituti di Tutela presenti, la perimetrazione del Parco Naturale Adda Nord;



Regione Lombardia

- correggere, nella Tavola 3 dell'Allegato I allo Studio di Incidenza – Cartografia, il perimetro del SIC Palude di Brivio;
- integrare la tabella riportata a pagina 329, Capitolo 9.3.1 del PFV e l'intero Capitolo 9.8 con i dati relativi alla ZPS IT2030008 "Il Toffo";
- apportare agli Allegati III e IV dello Studio di Incidenza le integrazioni e correzioni evidenziate in premessa (qui non riportate);
- vietare immissioni e ripopolamenti, a scopo venatorio, nei Siti di Rete Natura 2000 e in ambiti ad essi ecologicamente connessi;
- per gli interventi di reintroduzione e ripopolamento sul territorio provinciale ricorrere esclusivamente a specie autoctone, provenienti da ambiti locali di produzione, preferibilmente da zone di ripopolamento e cattura;
- sottoporre a Valutazione di Incidenza gli eventuali interventi di controllo numerico di popolazioni faunistiche, realizzati sia nei Siti della Rete Natura 2000 che nell'intorno degli stessi;
- integrare le azioni previste dal PFV (Capitolo 7.4) con interventi attivi di controllo e contenimento di specie alloctone, tra cui scoiattolo grigio, nutria, procione, che a vario titolo contribuiscono a compromettere la biodiversità faunistica e floristica locale;
- vietare all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, l'utilizzo di cani da tana per le attività di monitoraggio e controllo numerico di specie faunistiche (es. volpe);
- precludere sia all'attività di addestramento cani sia all'attività venatoria l'area coincidente con la Zona permanente per l'addestramento cani per la ricerca e il riporto ZAC03 e con la Zona a Caccia Speciale ZCS29, in Comune di Brivio, in considerazione del particolare valore dell'area per la conservazione e tutela di specie di avifauna acquatica nidificanti e svernanti ivi segnalate, ricompreso nell'allegato I alla Direttiva Uccelli o classificate Specie Europee di Interesse Conservazionistico;
- prevedere l'istituzione di una adeguata fascia di rispetto, preclusa all'attività venatoria, lungo il perimetro ovest della ZPS Il Toffo;
- vietare la collocazione di nuovi appostamenti fissi di caccia, il rinnovo o cambio di titolarità di appostamenti dismessi, entro un km dai SIC Palude di Brivio, Lago di Olginate e dalla ZPS Il Toffo;
- obbligo di assoggettare a Valutazione di Incidenza il rinnovo degli appostamenti fissi posti entro un km dai SIC Palude di Brivio, Lago di Olginate e dalla ZPS Il Toffo.



Regione Lombardia

CONSIDERATO il parere positivo del Parco della Valle del Lambro (Prot. n. 1556 del 10 aprile 2014), Ente gestore del SIC IT2020006 Lago di Pusiano. L'Ente condiziona il proprio parere al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere aggiornato lo Studio facendo riferimento al formulario redatto nell'anno 2010 per la determinazione delle specie e degli habitat indicati nel SIC;
- dovrà essere prevista un'area di limitazione all'autorizzazione di nuovi capanni e appostamenti fissi per una fascia di rispetto di un km dal confine del SIC;
- dovrà essere espressamente vietato il contenimento della volpe nel territorio del SIC, parimenti dovranno essere espressamente vietati interventi di contenimento di avifauna (es. cormorano);
- su tutto il territorio provinciale dovrà essere espressamente vietata l'immissione di quaglia giapponese, vietando pertanto anche l'immissione nelle zone di addestramento cani con sparo, al fine di evitare qualsiasi possibilità di diffusione di questa specie nel territorio.

CONSIDERATO il parere positivo del Parco delle Orobie Valtellinesi (Prot. n. 0000448 del 14 aprile 2014), Ente gestore dei Siti IT2040026 Val Lesina, IT2040027 Valle del Bitto di Gerola e IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi. L'Ente condiziona il proprio parere al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Cinghiale (*Sus scrofa*): realizzare le Azioni g.3 indicate a pagina 74 dello Studio di Incidenza;
- Muflone (*Ovis orientalis musimon*): realizzare le Azione f.2 indicate a pagina 74 dello Studio di Incidenza;
- Galliformi alpini: realizzare le Azioni d.2 ed e.2 (pag. 82) dello Studio di Incidenza.

CONSIDERATO il parere positivo del Parco delle Orobie Bergamasche (Prot. n. 907 del 17 aprile 2014), Ente gestore dei Siti IT2060401 Parco Regionale Orobie, IT2060007 Valle Asinina. L'Ente condiziona il proprio parere al rispetto della seguente prescrizione:

- si estenda anche alla fascia dei 1000 metri dal confine della ZPS IT2060401 l'obbligo di occultare e di rendere non direttamente disponibili alla fauna selvatica, le viscere di animali abbattuti.

CONSIDERATO il parere della Riserva Naturale del Pian di Spagna e del Lago di Mezzola (Prot. n. 323 del 30 aprile 2014), Ente gestore dei Siti IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna e



Regione Lombardia

IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

L'Ente prende atto che:

- la nuova proposta del Piano faunistico Venatorio della Provincia di Lecco prevede nella Zona Erbiola l'eliminazione del divieto di caccia, con l'istituzione di una nuova Zona a Caccia Speciale, la "ZCS01 – Erbiola";
- come si evince dalle tavole 0001-c del PFV, nella stessa "ZCS01 – Erbiola" è altresì prevista la Zona Addestramento Cani permanenti di tipo B "ZAC01 Erbiola".

L'Ente considera:

- l'enorme impatto negativo che la caccia ha anche sulla fauna presente nel confinante Sito, che vanifica gli sforzi fatti in questi anni, anche economici, per proteggere e creare l'ambiente ideale per la sosta e nidificazione dell'avifauna, soprattutto acquatica;
- che l'art 21 della LR 26/93 prevede, nelle Zone Addestramento Cani di tipo B, il divieto di sparo eccetto che con la pistola a salve, il che costituisce ulteriore indubbia fonte di disturbo per la fauna.

In considerazione di quanto sopra riportato l'Ente esprime il seguente parere:

- Favorevole all'istituzione del divieto di appostamenti fissi nella ZCS01 – Erbiola (tav. 0001-a);
- Negativo all'istituzione della zona a caccia speciale ZCS01 – Erbiola (tav. 0001-c).

Per quanto concerne invece la Zona Addestramento Cani di tipo B, l'Ente gestore ritiene che la stessa non debba essere di tipo permanente, con l'obbligo della Valutazione di Incidenza e con l'istituzione del divieto in una fascia di rispetto di almeno 50 m dalla sponda sinistra orografica del Fiume Adda.

RILEVATO che nei documenti costituenti il Piano non è indicata la ZPS IT2030008 Il Toffo, ma che la stessa è stata oggetto di valutazione nello Studio di Incidenza ed è citata nel rapporto ambientale e nella sintesi non tecnica.

CONSIDERATO che tra le azioni a tutela dei Galliformi alpini previste sia nel Piano sia nello Studio di Incidenza sono indicate alcune limitazioni all'uso del cane nelle aree di presenza delle specie; le aree di limitazione all'uso del cane non sono tuttavia individuate in modo esplicito.

CONSIDERATO che tra le azioni a tutela della lepore bianca previste nel Piano e citate dallo Studio di Incidenza vi è la limitazione all'uso del segugio nelle aree di presenza della lepore bianca; non è tuttavia indicata la tipologia di limitazione che si prevede di applicare e non sono individuate le aree di presenza



Regione Lombardia

della specie; la necessità di verificare la presenza e distribuzione della specie è esplicitata nel Piano stesso.

PRESO ATTO di quanto riportato nel paragrafo 9.9 – Zone di collocamento degli Appostamenti fissi del Piano Faunistico Venatorio si evidenzia l'incongruenza tra i contenuti del testo del paragrafo e i contenuti della tabella a corredo dello stesso paragrafo 9.9, dove risultano autorizzabili, in aumento, Appostamenti fissi in Comuni dove si dichiara la necessità di una riduzione del numero degli stessi (ad es. Comune di Carenno).

PRESO ATTO delle osservazioni contenute nello Studio di Incidenza circa la necessità di realizzare monitoraggi che dimostrino il reale impatto del cormorano, nonché di prestare particolare attenzione alle specie di interesse per la conservazione che potrebbero subire impatti negativi durante le operazioni di controllo della specie, anche in ragione della recente espansione e dell'ecologia del cormorano si rileva la necessità di programmare eventuali interventi di controllo del cormorano stesso in modo coordinato a scala provinciale, facendo comunque riferimento a quanto programmato a livello interprovinciale.

PRESO ATTO che il sistema Pian di Spagna – Lago di Mezzola è identificato come SIC e ZPS nonché Zona umida d'importanza internazionale ("Zona Ramsar"). Considerato che l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) nel Rapporto n. 153/2011 "Contributi per la tutela della biodiversità delle zone umide" a cura di D'Antoni, Battisti, Cenni e Rossi, tra le misure di conservazione suggerisce di considerare il problema del disturbo venatorio allo scopo di evitare situazioni critiche in prossimità (minimo 0,5-1 km) di zone protette o zone-corridoio comprese tra istituti di tutela. La Zona Ramsar presenta peraltro un perimetro, non coincidente con la Riserva Naturale o il SIC e la ZPS, che si estende anche a sud del Fiume Adda, come evidenziato nella mappa disponibile nella banca dati gestita da Wetlands International (<http://ramsar.wetlands.org/Database/>).

VERIFICATO che il Regolamento per la caccia di selezione agli Ungulati prevede l'obbligo di conferire i capi degli ungulati abbattuti ai centri di raccolta e, nel caso in cui l'eviscerazione del capo avvenga sul luogo di abbattimento, di nascondere o portare a valle e smaltire le viscere secondo le norme di settore.

VERIFICATA la pertinenza delle prescrizioni indicate nei pareri degli Enti gestori e la loro concreta applicabilità.

DATO ATTO che gli uffici di questa Struttura, a seguito di approfondite analisi della documentazione, ritengono di poter esprimere ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni,



Regione Lombardia

valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000 nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sull'integrità della Rete Ecologica Regionale, del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lecco, condizionandolo al rispetto di alcune prescrizioni, anche sulla base del parere fornito dagli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati;

RICHIAMATO il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello studio di incidenza stabilito dal D.P.R. 357/97 e s.m.i., per l'espressione della valutazione di incidenza, che risulta superato a causa della necessità di un approfondimento istruttorio;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della decima legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000 nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sull'integrità della Rete Ecologica Regionale, del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lecco., ferme restando le seguenti prescrizioni:
 1. integrazione degli allegati cartografici del Piano con le cartografie dei Siti della Rete Natura 2000, aggiornate e a scale idonee al riconoscimento dei confini, cui fare riferimento per il rispetto delle prescrizioni qui riportate e di quanto già previsto per i Siti della Rete Natura 2000 dal Piano stesso;
 2. obbligo di integrare la tabella riportata a pagina 329, Capitolo 9.3.1 del Piano e l'intero Capitolo 9.8 con i dati relativi alla ZPS IT2030008 "Il Toffo";
 3. obbligo di integrare il Piano, in particolare i capitoli 3, 6, 11 e 12 con le informazioni e le misure gestionali e di tutela relative all'orso bruno (*Ursus arctos*);
 4. modifica della cartografia di Piano con l'inserimento del corretto perimetro del Parco Naturale Adda Nord e del Parco Naturale del Monte Barro;
 5. ripermetrazione della Zona Speciale di Caccia n. 23 – Morterone, escludendo l'area inclusa nella Foresta di Lombardia "Costa del Palio";



Regione Lombardia

6. ripermetroazione della Zona Speciale di Caccia n. 15 – Daggio, escludendo l'area inclusa nella Foresta di Lombardia “Foppabona”;
7. individuazione, in apposita cartografia, delle aree di presenza di Galliformi alpini, ove applicare le prescrizioni n. 16 e 17; le aree potranno subire modifiche in seguito all'acquisizione di nuovi dati; tali modifiche potranno essere recepite automaticamente nel Piano Faunistico Venatorio senza la necessit  di nuova Valutazione di Incidenza;
8. individuazione, in apposita cartografia, delle aree di presenza della lepre bianca (*Lepus timidus*), ove applicare la prescrizione n. 18; le aree potranno subire modifiche in seguito all'acquisizione di nuovi dati; tali modifiche potranno essere recepite automaticamente nel Piano Faunistico Venatorio senza la necessit  di nuova Valutazione di Incidenza;
9. applicazione dei seguenti divieti, limitatamente alla Zona Alpi:
 - caccia sulla neve, ad eccezione di gallo forcello (*Tetrao tetrix*), ungulati e, unicamente da appostamento fisso, a Cesena (*Turdus pilaris*) e Tordo Sassello (*Turdus iliacus*);
 - caccia da appostamento temporaneo;
 - caccia in forma vagante all'avifauna migratoria senza l'uso del cane;
 - caccia in braccata;
10. modifica dei confini della Zona A di Maggior Tutela, includendo nella stessa le aree, localizzate all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, indicate nel Piano al paragrafo 9.2.5 - Zona di Maggior Tutela, come da includere nella Zona di Maggior Tutela (pag. 312 del Piano);
11. nel caso venissero formulate richieste per la costituzione all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, nonch  in un raggio di 500 m dal confine degli stessi, di Centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristiche Venatorie, gli stessi dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza da parte degli Enti gestori dei Siti interessati;
12. verifica, in occasione della prima modifica del Piano Faunistico Venatorio, della necessit  di introdurre forme accessorie di riduzione di pressione venatoria, nella Zona del Passo del Pertus;
13. divieto di istituzione di:
 - nuove Zone Addestramento Cani di qualsiasi tipo nelle ZPS;
 - nuove Zone Addestramento Cani di tipo C in tutti i Siti della Rete Natura 2000;
 - nuove Zone Addestramento Cani di qualsiasi tipo nei SIC e nelle ZSC ritenuti idonei alla presenza di gallo cedrone e/o di gallo forcello (si veda a tale proposito la prescrizione n. 5);
14. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza la costituzione di nuove Zone Addestramento Cani, nonch  il rinnovo di quelle esistenti, localizzate in un raggio di 500 m dal confine dei Siti



Regione Lombardia

- della Rete Natura 2000;
15. divieto di addestramento ed allenamento cani nelle ZPS localizzate nella Zona Alpi prima del 1 settembre e dopo la chiusura del piano di prelievo dei Galliformi alpini;
 16. divieto di addestramento cani nelle aree con presenza di galliformi alpini (si veda prescrizione n. 7) nel caso in cui:
 - non sia stato definito il Piano di prelievo;
 - dopo la chiusura del Piano di prelievo;
 - quando sia accertato un ritardo significativo nello sviluppo della prole;
 - in caso di condizioni meteo-climatiche avverse;
 17. divieto di caccia con i cani nelle aree con presenza di galliformi alpini (si veda prescrizione n. 7) nel caso in cui:
 - non sia stato definito il Piano di prelievo;
 - dopo la chiusura del Piano di prelievo stesso;
 18. specificare le limitazioni all'uso del cane segugio nelle aree di presenza della lepre bianca *Lepus timidus* (si veda anche prescrizione 8), previste genericamente al capitolo 11.4 del Piano;
 19. prevedere la sospensione temporanea di addestramento e allenamento cani nelle aree in cui venisse rilevata la presenza dell'orso bruno (*Ursus arctos*) nel periodo pre e post-letargo della specie;
 20. divieto di rilascio di autorizzazioni di nuovi appostamenti fissi di caccia nei Siti della Rete Natura 2000 e in un raggio di 200 m dal confine degli stessi;
 21. divieto di cambio di titolarità degli appostamenti fissi localizzati entro i Siti della Rete Natura 2000 e in un raggio di 200 m dal confine degli stessi;
 22. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza i nuovi Appostamenti fissi, nonché il rinnovo di autorizzazione di quelli già esistenti in un raggio di 500 m dal confine dei Siti della Rete Natura 2000;
 23. modificare il Paragrafo 9.9 del Piano Faunistico Venatorio - Zone di collocamento degli Appostamenti fissi rendendo coerenti i contenuti del testo con quello della Tabella a corredo, limitando il numero di Appostamenti fissi autorizzabili per il territorio di Bosisio Parini a quello previsto dal calcolo massimo stimato (colonna "Max calcolo"), con particolare riferimento agli Appostamenti fissi localizzati entro 500 metri dal confine del SIC IT2020006 Lago di Pusiano;
 24. obbligo di trasmettere agli Enti gestori di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, la localizzazione georeferenziata degli eventuali appostamenti fissi di caccia presenti nei Siti della Rete Natura 2000 e entro i 500 m dal confine degli stessi;
 25. introduzione del divieto di caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) su tutto il territorio provinciale, ad



Regione Lombardia

- esclusione del CAC “Penisola Lariana”;
26. introduzione, su tutto il territorio provinciale, del divieto di caccia alle seguenti specie:
 - lepre bianca (*Lepus timidus*);
 - pernice bianca (*Lagopus muta*);
 - moretta (*Aythya fuligula*);
 - combattente (*Philomachus pugnax*);
 27. introduzione del divieto di caccia di starna (*Perdix perdix*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) all'interno della Zona A di Maggior Tutela;
 28. divieto di immissione di muflone (*Ovis musimon*); la popolazione presente nel nucleo segnalato nella Penisola Lariana dovrà venire gestito al fine di impedirne l'espansione numerica e territoriale;
 29. divieto di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) all'interno dei Siti della rete Natura 2000, ad eccezione dei Siti per i quali l'Ente gestore stesso ha previsto nel Piano di gestione la possibilità di rilascio o i Siti per i quali sia stato presentato apposito progetto che abbia conseguito Valutazione di Incidenza positiva; le eventuali immissioni all'esterno dei Siti della Rete Natura 2000 dovranno venire effettuate a distanze tali da minimizzare la possibilità di spostamento degli individui liberati verso i Siti;
 30. divieto di immissione di silvilago (*Sylvilagus floridanus*) su tutto il territorio provinciale;
 31. divieto di immissione di esemplari appartenenti a tutte le specie di Galliformi, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 e nelle aree ecologicamente connesse con i Siti stessi; fanno eccezione i Siti in cui l'Ente Gestore ha previsto possibilità di rilascio attraverso il proprio Piano di Gestione o a seguito di idoneo progetto che abbia conseguito Valutazione d'Incidenza positiva;
 32. divieto di immissione di esemplari appartenenti a tutte le specie di Galliformi su tutto il territorio provinciale, ivi compresa la quaglia giapponese, ad eccezione di fagiano e strana al di fuori della Zona A di Maggior Tutela;
 33. obbligo, negli interventi di immissione, di utilizzo di individui provenienti da aree del territorio provinciale o, comunque, localizzate in contesti ambientali analoghi a quelli caratterizzanti le zone di intervento, evitando ove possibile il ricorso ad esemplari provenienti da zone al di fuori del territorio regionale;
 34. obbligo di trasmissione agli Enti gestori dei Siti insistenti sul territorio oggetto di intervento (CAC o ATC), entro il 31 gennaio di ogni anno, dei piani di ripopolamento effettuati, specificando la provenienza degli individui immessi;
 35. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, finalizzati al controllo numerico di specie quali volpe (*Vulpes vulpes*), faina (*Martes foina*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*), piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*) e corvidi. I



Regione Lombardia

- progetti di intervento dovranno essere sostenuti da studi che dimostrino l'impatto che le specie oggetto del piano di controllo hanno su specie e habitat di interesse comunitario;
36. divieto di utilizzare, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, il cane da tana per il controllo numerico della volpe (*Vulpes vulpes*);
 37. divieto di esecuzione di interventi di controllo numerico di volpe (*Vulpes vulpes*) e cormorano (*Phalacrocorax carbo*) all'interno del SIC IT2020006 Lago di Pusiano;
 38. esecuzione di monitoraggi finalizzati alla verifica della diffusione delle specie alloctone già segnalate sul territorio provinciale (nutria *Myocastor coypus*, silvilago *Sylvilagus floridanus*, scoiattolo grigio *Sciurus carolinensis*, procione *Procyon lotor*, muflone *Ovis musimon*) e di eventuali ulteriori specie alloctone che nel futuro dovessero venire segnalate nello stesso territorio provinciale;
 39. attuazione, su tutto il territorio provinciale, di attuazione di interventi di controllo delle specie alloctone per le quali i monitoraggi, di cui al punto precedente, evidenzino la necessità di una gestione attiva;
 40. obbligo di immediata eradicazione di esemplari di muflone che venissero localizzati nei Siti della Rete Natura 2000;
 41. obbligo di controllo del cinghiale nei Siti della Rete Natura 2000 al fine della sua eradicazione;
 42. obbligo di concordare le operazioni di controllo delle specie alloctone con l'Ente gestore dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalle operazioni di intervento, anche qualora queste vengano effettuate esternamente, ma entro 500 m dal confine degli stessi; l'Ente gestore avrà comunque la facoltà di richiedere la Valutazione di Incidenza;
 43. obbligo di trasmissione agli Enti gestori dei Siti insistenti sul territorio oggetto di intervento, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati di tutti i monitoraggi faunistici effettuati;
 44. divieto di svolgimento dell'attività venatoria, ivi compreso l'allenamento e l'addestramento cani, nell'area localizzata in Comune di Brivio, identificata come Zona permanente per l'addestramento cani per la ricerca e il riporto ZAC03 e come Zona a Caccia Speciale ZCS29;
 45. obbligo di valutare in occasione della prima modifica del Piano Faunistico Venatorio la necessità di istituire una fascia di rispetto, in cui limitare o vietare le attività venatorie, attorno alla ZPS IT2030008 Il Toffo;
 46. divieto di svolgimento dell'attività venatoria nella zona identificata come Zona a Caccia Speciale 01 - Erbiola; nell'area potrà permanere la Zona di Addestramento Cani, purché di tipo temporaneo e con un confine che preveda una "fascia di rispetto", da concordarsi con l'Ente gestore dei Siti IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna e IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
 47. obbligo di integrazione, nei capitoli, paragrafi e/o cartografie di pertinenza del Piano Faunistico Venatorio definitivo, delle prescrizioni sopra riportate.
- b) Di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Provincia di Lecco, agli enti gestori dei



Regione Lombardia

Siti Natura 2000 interessati ed alla U.O. Agricoltura.

Il Dirigente della Struttura
Arch Luisa Pedrazzini